



Bruxelles, 6.7.2018
COM(2018) 523 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Seconda relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del
25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per
un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Seconda relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca¹ (in appresso denominato “regolamento ERIC”) è stato adottato nel 2009 per agevolare l'istituzione e la gestione di grandi infrastrutture europee di ricerca da parte di diversi Stati membri e paesi associati fornendo un nuovo strumento giuridico, il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC).

Il regolamento ERIC è stato modificato nel dicembre 2013² per tenere maggiormente conto dei contributi dei paesi associati in seno agli ERIC, ponendo tali paesi a un livello equivalente a quello degli Stati membri negli organi di gestione degli ERIC in termini di diritti di voto, alla luce della possibile accoglienza di ERIC nei paesi associati.

La prima relazione sull'applicazione del regolamento ERIC è stata adottata dalla Commissione il 14 luglio 2014³ e presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, a norma dell'articolo 19 del regolamento ERIC; inoltre, è stata presentata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.

Nelle sue conclusioni del 5 dicembre 2014, il Consiglio “*SI COMPIACE dei progressi riferiti dalla Commissione nella sua prima relazione sull'attuazione del regolamento sul consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) e INVITA la Commissione a presentare la prossima relazione sull'attuazione del regolamento ERIC entro il 2017.*”

INVITA la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure opportune per agevolare l'uso dello strumento ERIC e stimolare gli investimenti in ERIC e altre infrastrutture della tabella di marcia dell'ESFRI, ad esempio per quanto concerne i contributi in natura.”

La seconda relazione sull'applicazione del regolamento ERIC è stata elaborata dalla Commissione a seguito di questo invito del Consiglio.

¹ GU L 206 del 8.8.2009, pag. 1.

² GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1.

³ COM(2014) 460 final.

2. CONTESTO

Il regolamento ERIC affronta una delle principali difficoltà riscontrate per l'istituzione di nuove infrastrutture di ricerca europee, oltre alla scarsità delle risorse e alla complessità delle questioni tecniche e organizzative, vale a dire la mancanza di un quadro giuridico adeguato e concordato tra tutti i paesi che consenta la creazione di partenariati appropriati con partner di paesi diversi.

Inoltre, il regolamento ERIC facilita una più rapida istituzione delle infrastrutture di ricerca europee, evitando la ripetizione di negoziati, progetto per progetto, volti ad analizzare e discutere la forma giuridica più appropriata per tali organizzazioni di ricerca internazionali, con i relativi vantaggi e svantaggi, nonché il dibattito presso ciascun parlamento nazionale in vista dell'approvazione di un accordo internazionale, che sarebbe necessario se non esistesse il regolamento ERIC.

Il regolamento ERIC risponde altresì all'ambizione politica europea di realizzare uno Spazio europeo della ricerca che consenta di affrontare le sfide attuali (ad esempio l'internazionalizzazione della ricerca, il conseguimento di una massa critica, lo sviluppo di impianti distribuiti e l'elaborazione di modelli di riferimento). Inoltre, contribuisce a creare un'identità unionale intorno a strutture scientifiche di punta, il che rafforza l'immagine positiva dell'Unione europea a livello internazionale, fornendo alle controparti internazionali un soggetto giuridico unico al quale possano aderire o con il quale possano concordare collaborazioni ed eventuali partenariati.

La struttura giuridica dell'ERIC viene utilizzata per istituire e gestire vari tipi di infrastrutture di ricerca, ubicate in un unico sito o distribuite. Le infrastrutture distribuite possono variare dalle infrastrutture di ricerca con impianti ubicati in siti diversi e gestite da un unico soggetto giuridico, alle infrastrutture di ricerca costituite come poli centrali per coordinare il funzionamento di impianti distribuiti che possono conservare la loro personalità giuridica. Quasi tutti gli ERIC istituiti finora gestiscono infrastrutture di ricerca distribuite.

3. CARATTERISTICHE GIURIDICHE DELL'ERIC

Il regolamento ERIC fornisce un quadro normativo comune basato sull'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che integra i regimi legislativi e regolamentari nazionali e intergovernativi concernenti l'istituzione di infrastrutture di ricerca transnazionali.

Ai sensi del regolamento ERIC, un ERIC è un soggetto giuridico dotato di personalità giuridica e piena capacità di agire riconosciuto in tutti gli Stati membri. Esso deve essere costituito da almeno tre Stati: uno Stato membro e altri due paesi, che possono essere Stati membri o paesi associati. Possono farne parte Stati membri, paesi associati, paesi terzi diversi dai paesi associati e organizzazioni intergovernative, che contribuiscono congiuntamente alla realizzazione degli obiettivi dell'ERIC, in primo luogo l'istituzione e la gestione di un'infrastruttura di ricerca di importanza europea. Gli Stati membri, i paesi associati, i paesi terzi diversi dai paesi associati e le organizzazioni intergovernative possono anche svolgere il ruolo di osservatori senza diritti di voto.

La struttura di governance interna dell'ERIC è flessibile e consente ai membri di definire nello statuto i rispettivi diritti ed obblighi, gli organi e le relative competenze e altre disposizioni interne. Il regolamento ERIC prevede che gli Stati membri e i paesi associati detengano congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea dei membri. La responsabilità dei membri nei confronti di debiti di un ERIC può essere limitata ai rispettivi contributi; è comunque consentita una certa flessibilità nello statuto, per prevedere diversi regimi di responsabilità che vadano oltre tale limite. Il diritto applicabile è il diritto dell'Unione e il diritto dello Stato della sede legale o della sede operativa per quanto riguarda talune questioni amministrative, tecniche e di sicurezza. Lo statuto e le sue disposizioni di attuazione devono essere conformi al diritto applicabile.

L'ERIC è considerato un organismo o un'organizzazione internazionale ai sensi delle direttive sull'IVA e sulle accise e può pertanto beneficiare dell'esenzione dall'IVA e dalle accise. Essendo inoltre considerato un'organizzazione internazionale ai sensi della direttiva sugli appalti pubblici, l'ERIC può adottare regole proprie in materia di appalti.

L'ERIC è istituito con una decisione di esecuzione della Commissione adottata sulla base delle competenze di esecuzione conferite dal Consiglio. La Commissione agisce a seguito di una richiesta presentata dagli Stati membri, dai paesi e dalle organizzazioni intergovernative che desiderano diventare membri fondatori dell'ERIC. La procedura di adozione delle decisioni della Commissione comprende una valutazione da parte di esperti indipendenti, in particolare nel settore di attività previsto dell'ERIC. La Commissione richiede inoltre il parere del comitato di gestione di cui all'articolo 20 del regolamento ERIC (comitato ERIC), composto da rappresentanti degli Stati membri e dei paesi associati.

4. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO ERIC

Al momento della redazione della prima relazione sull'applicazione del regolamento ERIC, erano stati istituiti sette ERIC: ERIC-SHARE (Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa)⁴ ospitato inizialmente dai Paesi Bassi e in seguito dalla Germania, ERIC-CLARIN (Infrastruttura comune in materia di risorse e di tecnologie linguistiche)⁵ e ERIC-EATRIS (Infrastruttura europea di ricerca traslazionale avanzata in medicina)⁶ entrambi ospitati dai Paesi Bassi, ERIC ESS (Indagine sociale europea)⁷ ospitato dal Regno Unito, ERIC BBMRI (Infrastruttura di ricerca per le biobanche e le risorse biomolecolari)⁸ ospitato dall'Austria, ERIC ECRIN (Rete europea di infrastrutture di ricerca clinica)⁹ e ERIC euro-Argo¹⁰ entrambi ospitati dalla Francia.

Da allora, sono stati istituiti altri dodici ERIC: CERIC-ERIC¹¹ (Consorzio per un'infrastruttura centroeuropea di ricerca) ospitato dall'Italia, ERIC-DARIAH¹² (Infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche) ospitato dalla

⁴ GU L 71 del 18.3.2011, pag. 20.

⁵ GU L 64 del 3.3.2012, pag. 13.

⁶ GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 38.

⁷ GU L 320 del 30.11.2013, pag. 44.

⁸ GU L 320 del 30.11.2013, pag. 63.

⁹ GU L 324 del 5.12.2013, pag. 8.

¹⁰ GU L 136 del 9.5.2014, pag. 35.

¹¹ GU L 184 del 25.6.2014, pag. 49.

¹² GU L 239 del 12.8.2014, pag. 64.

Francia, JIV- ERIC¹³ (Istituto comune per l'interferometria a base molto lunga), ospitato dai Paesi Bassi, ERIC "Fonte di spallazione europea"¹⁴ ospitato dalla Svezia, ERIC ICOS¹⁵ (Sistema integrato di osservazione del carbonio) ospitato dalla Finlandia, ERIC EMSO¹⁶ (Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua), ospitato dall'Italia, ERIC LifeWatch¹⁷ (Infrastruttura europea di e-scienza e tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi) ospitato dalla Spagna, CESSDA ERIC¹⁸ (Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali ed ERIC ECCSEL¹⁹ (Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio) entrambi ospitati dalla Norvegia, INSTRUCT-ERIC (Biologia strutturale integrata) ospitato dal Regno Unito²⁰, EMBRC-ERIC²¹ (Centro europeo di risorse biologiche marine) ospitato dalla Francia e ERIC EU-OPENSREEN²² (Infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica) ospitato dalla Germania.

Salvo per CERIC-ERIC e JIV-ERIC, due infrastrutture di ricerca europee che non si sono mai candidate per esservi inserite, tutti gli altri ERIC sono inclusi nella tabella di marcia concordata dal Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI). Va notato che due dei suddetti ERIC (ERIC-SHARE ed ERIC ESS) sono stati istituiti ai fini della progettazione, dello sviluppo e dell'attuazione di indagini europee. Altri sedici ERIC sono stati istituiti per lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture di ricerca distribuite nel settore delle scienze biologiche e mediche, della fisica, dell'energia, delle scienze ambientali, nonché delle scienze sociali e umane. L'ERIC "Fonte di spallazione europea" è la prima infrastruttura di ricerca europea istituita nel settore della fisica ed è responsabile della costruzione e del successivo funzionamento della fonte di neutroni più potente del mondo. L'ERIC ECCSEL è il primo ERIC istituito nel campo dell'energia.

Anche se il regolamento ERIC è direttamente applicabile negli Stati membri e non necessita di recepimento, gli Stati membri hanno dovuto adottare misure e procedure amministrative adeguate per ospitare un ERIC o aderirvi, e garantire l'esenzione dall'IVA e dalle accise a norma del regolamento ERIC. Inoltre, essendo un nuovo tipo di soggetto giuridico, l'ERIC deve essere assimilato nei regimi normativi e amministrativi nazionali, per cui i servizi della Commissione e gli Stati membri devono risolvere numerose questioni pratiche prima che gli ERIC possano diventare pienamente operativi. Tali questioni riguardano ad esempio i registri nazionali (ad esempio camere di commercio o registri di associazioni) nei quali si dovrebbero inserire gli ERIC, con le relative conseguenze per lo status del personale. Inoltre, qualora non sia prevista una registrazione (nazionale) nascono questioni operative pratiche, ad esempio in merito alle modalità di attuazione di conti bancari e atti notarili. Un altro esempio concernente i regimi amministrativi della Commissione è il fatto che, non essendo prevista una categoria speciale per gli ERIC in quanto

¹³ GU L 363 del 18.12.2014, pag. 156.

¹⁴ GU L 225 del 28.8.2015, pag. 16.

¹⁵ GU L 303 del 20.11.2015, pag. 19.

¹⁶ GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 113.

¹⁷ GU L 76 del 22.3.2017, pag. 35.

¹⁸ GU L 149 del 13.6.2017, pag. 85.

¹⁹ GU L 149 del 13.6.2017, pag. 91.

²⁰ GU L 173 del 6.7.2017, pag. 47.

²¹ GU L 51 del 23.2.2018, pag. 17.

²² GU L 82 del 26.3.2018, pag. 8.

soggetto giuridico, sorgono interrogativi in merito al loro carattere pubblico o privato e alla loro capacità finanziaria, poiché questi ERIC sono tutti di recente istituzione.

Per quanto riguarda i paesi associati e altri paesi terzi non soggetti al regolamento ERIC, essi devono presentare una dichiarazione con la quale riconoscono la personalità giuridica e i privilegi dell'ERIC per eventualmente ospitare (nel caso dei paesi associati) uno specifico ERIC o aderirvi. Sono stati compiuti notevoli progressi riguardo ai paesi SEE quando il regolamento ERIC è stato integrato nell'accordo SEE mediante una decisione congiunta del Comitato misto a marzo 2015²³. In particolare, la Norvegia ha potuto ospitare due ERIC²⁴.

Le misure amministrative e procedurali adottate dalle autorità degli Stati membri e dei paesi associati, le informazioni scambiate durante le riunioni periodiche del comitato ERIC e i chiarimenti forniti dai vari servizi della Commissione sulle questioni sollevate dai rappresentanti degli Stati membri e dei paesi associati hanno contribuito in misura significativa ad agevolare l'attuazione del regolamento ERIC, come dimostra il sostanziale aumento degli ERIC istituiti negli ultimi tre anni.

Inoltre, anche le sei riunioni della rete informale ERIC avviata dalla Commissione, in cui i rappresentanti degli ERIC, dei ministeri e dei servizi della Commissione discutono le migliori pratiche e le sfide comuni, hanno contribuito ad agevolare il lavoro dei partecipanti. La rete ERIC ora si è trasformata nel Forum ERIC, con un assetto più istituzionale guidato dagli ERIC, il che rappresenta un altro passo verso la loro autonomia nell'individuare e formulare risposte collettive alle sfide comuni e per promuoverne la visibilità, l'impatto e la sostenibilità.

Nonostante questi sviluppi positivi, una serie di questioni aperte segnalate nella prima relazione sull'attuazione sta ancora ostacolando la realizzazione del pieno potenziale del regolamento ERIC. Tali questioni saranno affrontate nei paragrafi che seguono.

5. SFIDE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO ERIC

Il regolamento ERIC viene applicato in un momento nel quale gli Stati membri e i paesi associati devono adottare misure di bilancio restrittive al fine di ridurre i disavanzi pubblici. La condivisione a lungo termine delle risorse necessarie per istituire e gestire un'ideale infrastruttura di ricerca europea rappresenta quindi una grande sfida, resa ancora più complessa dalle differenze tra i calendari delle procedure per l'adozione delle decisioni di bilancio nei singoli Stati membri e paesi associati coinvolti. Questo comporta tempi di preparazione piuttosto lunghi per la costituzione della base finanziaria minima necessaria per realizzare infrastrutture di ricerca europee e solleva questioni in merito alla loro sostenibilità nel lungo termine, un problema che non riguarda solo gli ERIC, ma si riferisce a tutte le infrastrutture di ricerca europee²⁵. Una migliore sincronizzazione, nonché una maggiore trasparenza e

²³ Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).

²⁴ Si tratta di CESSDA – Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali ed ECCSEL – Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio.

²⁵ Cfr. ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione “Sustainable European Research Infrastructures – A call for action” (Strutture di ricerca europee sostenibili – Un invito all'azione), https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/ri_policy_swid-infrastructures_2017.pdf

uniformità tra Stati membri, paesi associati e altri paesi terzi coinvolti nei preparativi per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca europea contribuirebbero fortemente ad accelerare il processo di attuazione e potrebbero migliorare anche la sostenibilità nella fase operativa, quando queste infrastrutture di ricerca cominciano ad offrire i propri servizi.

Il coinvolgimento dei rappresentanti dei ministeri e delle agenzie di finanziamento fin dall'avvio dei preparativi per l'istituzione degli ERIC potrebbe contribuire a evitare inutili ritardi nelle fasi più avanzate della preparazione, quando ubicazione, contributi finanziari e impegni dei partner dovrebbero essere già certi prima della presentazione di una domanda formale per l'istituzione di un ERIC. Benché il regolamento ERIC non preveda limiti di tempo per la procedura di domanda, questi ritardi potrebbero influire negativamente sulla sostenibilità, poiché le procedure di bilancio dei vari membri futuri potrebbero rendere ancora più complessa l'istituzione dell'ERIC in un momento sostenibile per i potenziali membri.

Inoltre, in diversi casi il carattere trasversale di molte infrastrutture di ricerca europee complica il processo decisionale nei futuri membri, in quanto esso coinvolge vari ministeri e agenzie di finanziamento, ad esempio in materia di sanità, ricerca e innovazione, mare, ambiente ed energia.

Le disposizioni delle direttive sull'IVA e sulle accise e della direttiva sugli appalti pubblici, alle quali fa riferimento il regolamento ERIC, di fatto prevedono che negli Stati membri, nei paesi associati e negli altri paesi terzi interessati vari ministeri, compresi i ministeri delle finanze e degli affari esteri, partecipino alla preparazione e all'approvazione delle domande concernenti l'istituzione di un ERIC. L'esperienza maturata con l'istituzione di diciannove ERIC dimostra che Stati membri e paesi associati stanno acquisendo una consapevolezza sempre maggiore di tale complessità e hanno adottato procedure decisionali interne per organizzare e accelerare il processo interno di approvazione.

Infine, nel periodo di riferimento, il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo il 29 marzo 2017 la propria intenzione di recedere dall'Unione in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno pertanto di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine.

Di conseguenza, e fatte salve le disposizioni dell'accordo di recesso, le decisioni di esecuzione della Commissione sulla costituzione di ERIC si applicano solo fino al momento in cui il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro. Dopo la notifica del Regno Unito, è stata introdotta una formulazione corrispondente nel preambolo delle decisioni di esecuzione della Commissione sulla costituzione di ERIC di cui il Regno Unito è membro o paese ospitante²⁶.

²⁶ Cfr. a titolo di esempio, GU L 173 del 6.7.2017, pag. 47, secondo e terzo considerando.

6. RUOLO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

I servizi della Commissione continuano ad agevolare il processo di attuazione del regolamento ERIC, organizzando e presiedendo le riunioni del comitato ERIC che si tengono tre o quattro volte all'anno. Oltre a fornire pareri sulle domande formali di istituzione degli ERIC conformemente al menzionato regolamento, tali riunioni sono intese a procurare e scambiare informazioni sulle domande ERIC in corso e sulle misure interne adottate dagli Stati membri e dai paesi associati in relazione al processo decisionale per l'adesione agli ERIC. Inoltre, Stati membri e paesi associati vengono informati circa le tempistiche per la costituzione di singoli ERIC, la prevedibile entità dei finanziamenti, i servizi e le altre attività da sviluppare e le opportunità di partecipazione. Infine, nel 2017 il comitato ERIC ha cominciato a ricevere dagli ERIC già istituiti le presentazioni dei risultati ottenuti nello sviluppo scientifico e tecnologico e del relativo impatto per le comunità di utilizzatori scientifici e per i responsabili delle politiche. Le presentazioni descrivono inoltre in che modo sono state superate le difficoltà per la gestione degli ERIC nel quadro dei regimi amministrativi nazionali nei quali operano.

Nel 2015 è stata pubblicata l'edizione rivista degli orientamenti pratici per gli ERIC, basata sulle esperienze maturate e sugli insegnamenti tratti dal 2009, anno dell'adozione del regolamento ERIC. Gli orientamenti saranno aggiornati nel 2018 per tenere conto degli sviluppi recenti.

I servizi della Commissione hanno continuato a fornire chiarimenti su un'ampia gamma di questioni sollevate da Stati membri, operatori ERIC esistenti e futuri e altri soggetti interessati, concernenti le disposizioni del regolamento ERIC, come la natura giuridica dell'ERIC, la responsabilità dei membri, l'esenzione dall'IVA e dalle accise, la creazione di spin-off, il diritto applicabile, in particolare nel caso delle infrastrutture di ricerca distribuite con nodi e personale in vari paesi, la liquidazione di un ERIC e il ruolo dei giudici nazionali nella procedura.

Nel 2013 i servizi della Commissione hanno fornito i modelli necessari per la dichiarazione di riconoscimento di un ERIC da parte di paesi terzi e organizzazioni intergovernative, che hanno chiarito e semplificato la procedura per quei paesi che intendono ospitare (solo paesi associati) o aderire a un ERIC. Finora, due paesi – Israele e Serbia – hanno presentato tale dichiarazione di riconoscimento necessaria per aderire a un ERIC.

I servizi della Commissione continuano a svolgere un ruolo attivo nella preparazione delle domande di ERIC, partecipando ad alcune riunioni dei consigli di amministrazione e ad altre riunioni preparatorie degli Stati membri e dei paesi associati, chiarendo e individuando possibili soluzioni e compromessi sugli aspetti sollevati nelle discussioni tra i futuri partner. Questi aspetti possono riguardare, ad esempio, la struttura di governance dell'ERIC, le politiche in materia di proprietà intellettuale o le risorse umane e altri temi che si presentino in fase di definizione delle disposizioni dello statuto dell'ERIC.

Dopo l'istituzione di un ERIC, i servizi della Commissione svolgono un ruolo più limitato nelle sue attività, che sono amministrare e dirette dai membri nel rispetto delle condizioni vincolanti stabilite dal regolamento ERIC, dallo statuto e dalle regole di attuazione. I servizi della Commissione possono agire solo dopo aver ricevuto informazioni o richieste dai membri di un ERIC in merito a questioni che potrebbero mettere seriamente a repentaglio l'assolvimento della funzione dell'ERIC, o sulla base della relazione annuale dell'ERIC alla Commissione prevista dal regolamento ERIC.

7. PRIME CONCLUSIONI

Il regolamento ERIC ha dato prova di avere effettivamente colmato il divario tra le organizzazioni internazionali tradizionali basate su trattati e i soggetti giuridici nazionali per quanto riguarda l'istituzione di infrastrutture di ricerca europee.

Grazie ai numerosi punti in comune tra le disposizioni dello statuto degli ERIC, concernenti ad esempio l'adesione, il processo decisionale e il trattamento di questioni come quella della responsabilità, il regolamento ERIC ha permesso agli Stati membri, ai paesi associati e ai paesi terzi di esaminare più agevolmente una collaborazione o l'adesione a tali infrastrutture di ricerca europee.

La procedura di presentazione delle domande per lo status di ERIC e la facilità di utilizzo sono migliorate ma potrebbero essere ancora ottimizzate, in quanto gli Stati membri, la comunità scientifica e i servizi della Commissione continuano a sottoporsi a un processo di apprendimento per comprendere meglio le implicazioni pratiche del ricorso a questo strumento giuridico relativamente nuovo.

Tuttavia, se quello degli ERIC deve davvero diventare uno strumento giuridico efficace per sostenere la ricerca europea, si dovrebbero affrontare una serie di temi e questioni politiche ricorrenti, descritti nella prossima sezione.

8. QUESTIONI RICORRENTI E PROSSIMI PASSI

Alla luce dell'esperienza maturata nelle procedure di domanda per la costituzione di un ERIC e del numero crescente di ERIC istituiti, gli Stati membri e i servizi della Commissione devono ora affrontare alcune questioni ricorrenti. Queste ultime si riferiscono, ad esempio, alle pratiche seguite dalla Commissione e dagli Stati membri sulle modalità di registrazione di un ERIC negli ordinamenti amministrativi nazionali, o in altri registri che consentirebbero all'ERIC di essere riconosciuto dai servizi della Commissione nel momento in cui partecipa a titolo di beneficiario o coordinatore di sovvenzioni e dagli Stati membri per l'apertura di conti bancari e la richiesta di rimborso di IVA e accise. Analogamente, dal momento che l'ERIC è un partenariato pubblico-pubblico, occorre precisare lo status dei suoi dipendenti nei regimi amministrativi nazionali, in quanto inciderà sul livello delle retribuzioni, sulle questioni inerenti l'imposta sui redditi e sui costi del personale dell'ERIC.

Un'altra questione ricorrente riguarda la possibile esenzione dall'IVA per i contributi in natura a favore dell'ERIC, poiché in molti casi i membri dell'ERIC preferiscono contribuire parzialmente in natura anziché fornire contributi monetari. La questione dell'esenzione dall'IVA per gli ERIC è stata discussa in varie occasioni dal comitato sull'imposta sul valore aggiunto, che ha formulato orientamenti e li ha adottati in occasione della sua 101^a riunione il 20 ottobre 2014²⁷. Gli orientamenti prevedono che i beni o servizi acquistati da soggetti rappresentanti²⁸ non beneficiano dell'esenzione dall'IVA, nemmeno se i beni o servizi sono acquistati con l'intento di fornirli all'ERIC a titolo di contributo in natura. Nel contempo, nelle sue conclusioni della riunione del 5 dicembre 2014, il consiglio "Competitività" ha invitato la Commissione e gli Stati membri "ad adottare le misure opportune per agevolare l'uso dello strumento ERIC e stimolare gli investimenti in ERIC e altre infrastrutture della tabella di marcia dell'ESFRI, ad esempio per quanto concerne i contributi in natura".

La questione dell'esenzione dall'IVA concessa ai membri di un ERIC è ancora sull'agenda del comitato IVA²⁹ in vista della riunione di aprile 2018 per ulteriori chiarimenti e orientamenti.

Anche la questione delle attività economiche e non economiche dovrebbe essere chiarita meglio, a fronte di una crescente richiesta di impatti "innovativi" e "socio-economici" delle attività delle infrastrutture di ricerca che giustifichino gli investimenti realizzati dai membri.

La questione dell'impatto socioeconomico andrebbe affrontata anche nel contesto delle modalità con cui gli ERIC possono contribuire all'attuazione di strategie di specializzazione intelligente e allo sviluppo socioeconomico a livello regionale e di conseguenza possono essere ammissibili anche al sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Gli ERIC svolgono un ruolo importante nella deframmentazione della ricerca europea, grazie alla creazione, in modo armonizzato e strutturale, di infrastrutture di ricerca europee che sviluppano e offrono servizi nell'intera Unione, promuovendo la trasparenza nella raccolta dei dati, l'accessibilità delle informazioni e degli strumenti, e la conservazione di dati e servizi per gli utenti. Ciò non è solo inteso a migliorare il sostegno alle comunità scientifiche, ma può anche favorire politiche basate su elementi concreti in settori quali sanità, energia, ambiente e politiche di innovazione sociale e culturale.

Le sedi legali degli ERIC sono ora ubicate in 10 paesi e nel prossimo futuro è prevedibile un aumento degli Stati membri e dei paesi associati che ospiteranno un ERIC. Nei preparativi per la realizzazione di nuovi ERIC, gli Stati membri e i paesi associati dovrebbero prendere in debita considerazione la possibilità di impegnarsi per conseguire nel lungo periodo una rappresentanza più bilanciata in termini di ubicazione geografica delle sedi legali nell'intera Unione europea.

²⁷ Documento di lavoro n. 828 final.

²⁸ Un "soggetto rappresentante" può rappresentare un membro di un ERIC ai fini dell'esercizio di determinati diritti e dell'adempimento di determinati obblighi, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento ERIC.

²⁹ Documento di lavoro n. 946.

Le infrastrutture di ricerca possono svolgere un ruolo importante nella cooperazione internazionale, ad esempio con l'Unione africana, i paesi dell'America latina e dei Caraibi, l'Australia, la Russia, gli USA, il Canada e attraverso collaborazioni nell'ambito delle Nazioni Unite, fornendo dati, servizi e accessi. La Commissione promuove attivamente gli ERIC e altre infrastrutture di ricerca europee in meccanismi di cooperazione bilaterali quali la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC).

L'ERIC, in quanto modello di nuovo strumento giuridico che potrebbe contribuire in particolare alla creazione di infrastrutture internazionali di ricerca distribuite, è stato anche oggetto di discussione nel contesto del *Global Science Forum (GSF)* dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Tuttavia, il GSF ha deciso di non dare seguito alla proposta della Commissione di esplorare l'uso dell'ERIC come possibile modello, in quanto è stato ritenuto troppo complesso.

Poiché i consorzi per infrastrutture di ricerca internazionali potrebbero costituire un altro importante elemento a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la Commissione intende, nell'ambito di consessi internazionali, invitare ove opportuno i membri di tali consessi a esplorare la possibilità di creare uno strumento giuridico dedicato per istituire consorzi di ricerca analoghi che potrebbero, al pari dell'ERIC nell'Unione europea, colmare il divario esistente tra le organizzazioni basate su trattati e le organizzazioni nazionali.